

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

1^a COMMISSIONE

(Affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno)

MARTEDÌ 31 MAGGIO 1966

(58^a seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente SCHIAVONE

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

« Norme in materia di provvisorio collocamento fuori ruolo di alcune categorie di dipendenti dello Stato » (1180-B) (D'iniziativa dei senatori Bonafini ed altri) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati) (Discussione ed approvazione):

PRESIDENTE	Pag. 675, 678, 680
BARTOLOMEI, <i>relatore</i>	676, 678, 680
BATTAGLIA	677, 678
BENSI, <i>Sottosegretario di Stato per le finanze</i>	677
BERTINELLI, <i>Ministro per la riforma della pubblica Amministrazione</i>	679, 680
BISORI	676, 679
BONAFINI	677
FABIANI	677, 678
PALUMBO	676, 677, 678, 679, 680

« Autorizzazione al rilascio di copie degli atti mediante procedimenti di riproduzione fotostatica o meccanica » (1293) (D'iniziativa dei deputati Fortuna ed altri) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Rinvio della discussione):

PRESIDENTE	675
BERTINELLI, <i>Ministro per la riforma della pubblica Amministrazione</i>	675
CREPELLANI, <i>relatore</i>	675

« Modifiche alla composizione della Commissione di cui all'articolo 183, lettera d) della legge 21 febbraio 1895, n. 70, e successive modificazioni » (1473) (Rinvio della discussione):

PRESIDENTE, <i>relatore</i>	Pag. 674
BERTINELLI, <i>Ministro per la riforma della pubblica Amministrazione</i>	674

« Norme di modifica alla legge sulle vacanze obbligatorie per gli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza provenienti dalle disciolte milizie della strada e portuaria » (1482) (D'iniziativa dei senatori Picardi ed altri) (Seguito della discussione e rinvio):

PRESIDENTE	681, 682, 686, 687
BARTOLOMEI	682, 685
BATTAGLIA	684
BISORI	687
CECCHERINI, <i>Sottosegretario di Stato per l'interno</i>	682, 683, 686
CREPELLANI, <i>relatore</i>	681, 682, 685
GIANQUINTO	685, 686, 687
JODICE	684, 685, 686, 687
LEPORE	684

« Disciplina dell'insegnamento dello sci » (1659) (D'iniziativa dei deputati Simonacci ed altri) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Rinvio della discussione):

PRESIDENTE	674, 675
MOLINARI, <i>relatore</i>	674

La seduta è aperta alle ore 10,35.

Sono presenti i senatori: Ajroldi, Bartolomei, Battaglia, Bisori, Bonafini, Crespellani, De Michele, Fabiani, Gianquinto, Giraud, Gray, Jodice, Lepore, Molinari, Palumbo, Petrone, Preziosi, Schiavone, Secchia, Tupini e Zampieri.

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del Regolamento, i senatori Nenni Giuliana e D'Angelosante sono sostituiti, rispettivamente, dai senatori Tortora e Carucci.

Intervengono il Ministro per la riforma della pubblica Amministrazione Bertinelli e i Sottosegretari di Stato per l'interno Ceccherini e per le finanze Bensi.

PREZIOSI, *Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.*

Rinvio della discussione del disegno di legge: « Modifiche alla composizione della Commissione di cui all'articolo 183, lettera d), della legge 21 febbraio 1895, n. 70, e successive modificazioni » (1473)

PRESEDENTE, *relatore.* L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modifiche alla composizione della Commissione di cui all'articolo 183, lettera d), della legge 21 febbraio 1895, n. 70, e successive modificazioni ».

Il provvedimento sul quale io stesso ho l'incarico di riferire, intende cambiare la composizione della Commissione consultiva, prevista dall'articolo 183, lettera d), della legge 21 febbraio 1895, n. 70, nel senso di sostituire, quando essa si debba pronunciare nei riguardi del personale militare dell'Esercito, i due funzionari amministrativi con due ufficiali generali dell'Esercito. A detta Commissione è attualmente demandato l'esame della posizione degli impiegati destituiti, per il parere in merito all'attribuzione od alla perdita del diritto al trattamento di quiescenza in relazione ai motivi della destituzione.

Il provvedimento, però, che pure aveva, all'epoca della presentazione, una sua giu-

stificazione, ha perduto ogni ragion d'essere ed è divenuto del tutto superfluo dopo l'approvazione del disegno di legge di iniziativa dell'onorevole Santi, n. 1411, relativo alla abrogazione di norme che prevedono la perdita, la riduzione o la sospensione della pensione statale.

Ciò premesso, desidero chiedere al ministro Bertinelli se il Governo è disposto a ritirare il disegno di legge.

BERTINELLI, *Ministro per la riforma della pubblica Amministrazione.* Il disegno di legge n. 1411, d'iniziativa del deputato Santi, definitivamente approvato dai due rami del Parlamento, ha risolto con una decisione di fondo il problema della pensione per i funzionari dello Stato comunque allontanati dal servizio. Appare pertanto inutile discutere ora su un provvedimento del quale è venuto a mancare l'oggetto. Per tali ragioni non ho difficoltà — in nome del Governo — ad accogliere la proposta del Presidente.

PRESEDENTE, *relatore.* Se non vi sono osservazioni, la discussione del disegno di legge, ormai superato, è rinviata, in attesa che il Governo provveda a ritirare formalmente il provvedimento.

(Così rimane stabilito).

Rinvio della discussione del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Simonacci ed altri: « Disciplina dell'insegnamento dello sci » (1659) (Approvato dalla Camera dei deputati)

PRESEDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge di iniziativa dei deputati Simonacci, Graziosi, Corona Giacomo, Gex e Fracassi: « Disciplina dell'insegnamento dello sci », già approvato dalla Camera dei deputati.

MOLINARI, *relatore.* Non avendo potuto reperire tutti i dati necessari alla stesura della relazione e anche aderendo all'invito del Ministero della pubblica istruzione, prego di voler rinviare ad una prossima seduta la discussione del provvedi-

mento, al quale sono state, peraltro, preannunciate numerose proposte di emendamento.

PRESIDENTE. Se non si fanno osservazioni, la discussione del disegno di legge è rinviata ad altra seduta.

(Così rimane stabilito).

Rinvio della discussione del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Fortuna ed altri: « Autorizzazione al rilascio di copie degli atti mediante procedimenti di riproduzione fotostatica o meccanica » (1293)
(Approvato dalla Camera dei deputati)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge di iniziativa dei deputati Fortuna, Guerrini Giorgio, Ballardini, Martuscelli, Loreti, Berlinguer Mario e Scricciolo: « Autorizzazione al rilascio di copie degli atti mediante procedimenti di riproduzione fotostatica o meccanica », già approvato dalla Camera dei deputati.

CRESPELLANI, relatore. Chiedo un breve rinvio della discussione, per aver modo di completare l'esame del provvedimento, alla luce dei numerosi elementi di giudizio di cui sono giunto in possesso.

BERTINELLI, Ministro per la riforma della pubblica Amministrazione. Ad integrazione della richiesta dell'onorevole relatore, desidero comunicare che gli uffici della riforma burocratica hanno predisposto uno schema di testo unico delle norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione ed autenticazione di firma. Tale testo unico disciplina in modo organico l'intera materia del rilascio di copie di atti e contempla anche, all'articolo 14, l'oggetto particolare del disegno di legge in discussione.

CRESPELLANI, relatore. Quando sarà pronto questo testo unico?

BERTINELLI, Ministro per la riforma della pubblica Amministrazione. Il disegno di legge ha già ottenuto il parere favorevole dei Ministeri interessati; attualmente si trova all'esame della Commissione per la fotoreproduzione di documenti del Ministero dell'interno, dopo di che sarà trasmesso al Consiglio dei ministri. In ogni caso sarà mia cura far avere al relatore il testo del disegno di legge, nonchè il parere dei vari Ministeri interessati e, non appena sarà pervenuto, il parere dell'apposita Commissione esistente presso il Ministero dell'interno.

CRESPELLANI, relatore. Sul provvedimento iscritto all'ordine del giorno avrei diverse osservazioni da fare e numerose modificazioni da proporre. Pertanto, se il testo unico preannunciato dal ministro Bertinelli ci verrà fornito in tempo utile, la discussione sui due disegni di legge potrà essere abbinata.

BERTINELLI, Ministro per la riforma della pubblica Amministrazione. Sono d'accordo, anche perchè ritengo che il testo unico sarà pronto fra non molto.

PRESIDENTE. Se non si fanno osservazioni, la discussione del disegno di legge è rinviata ad altra seduta.

(Così rimane stabilito).

Discussione e approvazione del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Bonafini ed altri: « Norme in materia di provvisorio collocamento fuori ruolo di alcune categorie di dipendenti dello Stato » (1180-B)
(Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge di iniziativa dei senatori Bonafini, Nenni Giuliana e Jodice: « Norme in materia di provvisorio collocamento fuori ruolo di alcune categorie di dipendenti dello Stato », già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale sul disegno di legge, ricordando che la Camera dei deputati ha sostituito il primo comma dell'articolo 3, da noi approvato nella seguente formulazione:

« Nella qualifica iniziale dei singoli ruoli organici è lasciato scoperto, per ogni dipendente collocato in soprannumero ai sensi degli articoli precedenti, un numero di posti che comporti un ammontare di spesa pari a quello determinato dalle disposizioni di cui sopra », con altro, del seguente tenore: « Non si può provvedere al collocamento in soprannumero se nella qualifica iniziale dei singoli ruoli organici non sia lasciato scoperto, per ogni dipendente collocato in soprannumero ai sensi degli articoli precedenti, un numero di posti che comporti un ammontare di spesa pari a quello determinato dalle disposizioni di cui sopra ».

BARTOLOMEI, *relatore*. Come i colleghi ricorderanno, il disegno di legge, che detta norme in materia di provvisorio collocamento fuori ruolo di alcune categorie di dipendenti dello Stato, è stato approvato dalla nostra Commissione nella seduta del 20 aprile scorso. La I Commissione permanente della Camera dei deputati, nella seduta del 25 maggio scorso, ha approvato senza modificazioni i primi due articoli, i quali prevedono le ipotesi del collocamento in soprannumero di alti funzionari durante la aspettativa per mandato parlamentare, o in pendenza di procedimento penale, o per effetto di condanna penale.

Per quanto riguarda l'articolo 3, la nostra Commissione aveva modificato sostanzialmente il testo originario su suggerimento della Commissione finanze e tesoro. Mentre il provvedimento, infatti, prevedeva che nella qualifica iniziale dei singoli ruoli organici fossero lasciati scoperti tanti posti quanti erano quelli lasciati disponibili al vertice, la Commissione finanze e tesoro aveva chiesto che il rapporto non fosse numerico, ma venisse commisurato alla spesa derivante dal collocamento fuori ruolo del funzionario direttivo. Così a un direttore generale che avesse percepito uno stipendio di un milione al mese, dovevano corrispondere cinque fun-

zionari retribuiti con 200 mila lire mensili. Considerato che il provvedimento interessava pochi casi e che in ogni modo non avrebbe probabilmente portato un'effettiva turbativa nel sistema, noi approvammo la nuova dizione, prendendo atto della situazione di fatto, ma non accettando il principio, che chiamerei fiscale, suggerito dalla 5^a Commissione.

Trasmesso alla Camera dei deputati, il disegno di legge si è trovato nuovamente di fronte allo scoglio sollevato dalla Commissione finanziaria dell'altro ramo del Parlamento, la quale non si è accontentata dell'emendamento proposto e approvato dal Senato, ma ha voluto rafforzarlo, non tenendo conto, evidentemente, di certe nostre affermazioni sottoscritte anche dal rappresentante del Governo. Ciò nonostante, mi pare di poter ripetere gli argomenti già adottati durante il precedente esame del provvedimento: stante il fatto che il disegno di legge interessa un limitatissimo numero di casi — non più di cinque o sei —, non ritengo opportuno prolungarne oltre l'*iter*. Mi permetto pertanto di invitare i colleghi ad approvare l'emendamento apportato dalla Camera, che sostanzialmente non innova, ma soltanto rafforza quello già suggerito dalla Commissione finanze e tesoro del Senato.

PALUMBO. L'emendamento approvato dalla Camera dei deputati, invece, innova profondamente, giacchè se nei gradi iniziali non vi sono vacanze sufficienti a coprire la spesa comportata dal funzionario di grado elevato, posto fuori ruolo, questo ultimo non potrà essere collocato in soprannumero!

BISORI. Effettivamente l'articolo 3 approvato dalla nostra Commissione, senza interferire nel funzionamento dei due precedenti articoli, li integrava con un imperativo operante per sè. Stabiliva infatti che « nella qualifica iniziale dei singoli ruoli organici è lasciato scoperto, per ogni dipendente collocato in soprannumero ai sensi degli articoli precedenti, un numero di posti che comporti un ammontare di spesa pari a

quello determinato dalle disposizioni di cui sopra ».

L'emendamento adottato dalla Camera dei deputati trasforma quell'imperativo in una norma condizionante quelle che la precedono. Stabilisce infatti che « non si può provvedere al collocamento in soprannumero se nella qualifica iniziale dei singoli organici non sia lasciato scoperto » quel certo numero di posti.

Come si comporterà l'Amministrazione se tale condizione non si dovesse verificare? La questione è tutta in questo interrogativo.

B E N S I, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Pur convenendo sulla fondatezza degli argomenti addotti dagli onorevoli commissari, ritengo che abbia ragione il relatore quando manifesta la necessità di non protrarre ulteriormente l'iter del provvedimento.

B A T T A G L I A. Preannuncio fin d'ora che il mio Gruppo voterà contro la modificazione apportata dalla Camera dei deputati. Non mi stancherò mai di ripetere che non possiamo, per la fretta, o perchè non è opportuno, o perchè le cose vanno troppo per le lunghe, approvare norme che non rispondano alla nostra volontà e alla nostra coscienza. Noi avevamo approvato il primo comma dell'articolo 3 in una certa forma; oggi tale disposizione è stata aggravata da un eccessivo fiscalismo che ha fatto velo al concetto informatore della norma. Ecco perchè, onorevole Presidente, noi non ci sentiamo a nostro agio di fronte alle addotte ragioni di tempo e di opportunità le quali, in ogni caso, non dovrebbero incidere sulla nostra attività di seri legislatori. Noi dobbiamo trasfondere nelle norme che andiamo ad emanare il frutto del nostro convincimento e del nostro intelletto. Se questa è la volontà comune, noi non possiamo e non dobbiamo subordinarla ad elementi estranei. In ogni caso, il nostro Gruppo intende restare fermo sulla norma già approvata.

B O N A F I N I. Onorevole Presidente, il disegno di legge in discussione ha preso origine dalla constatazione di uno stato di

fatto che creava difficoltà di funzionamento in talune direzioni di Ministeri. Venne poi un suggerimento — derivato da una valutazione concernente non la natura del provvedimento, ma la preoccupazione per taluni aspetti economici di esso — da parte della Commissione finanze e tesoro, la quale in un certo modo volle cautelarsi da eventuali maggiori spese. Tale suggerimento, concretatosi in una proposta di emendamento, fu accettato da noi e dal rappresentante del Governo. Nell'altro ramo del Parlamento, poi, precisamente sulla base della valutazione fatta in forma speciale dalla 5^a Commissione del Senato, si è ribadito tale concetto, onde garantire che il provvedimento non determinasse un aumento dei costi per i Ministeri interessati.

A mio giudizio, dunque, non dobbiamo impostare la questione di principio nei termini usati dal collega senatore Battaglia, ma dobbiamo tener presente il significato politico, e direi partitico, che il disegno di legge assume. Se si considera, infatti, in concreto la ragione per la quale esso è stato da noi presentato, allora la Commissione deve decidere se intende agevolare talune iniziative assunte da alcuni Ministeri, i quali si trovano oggi nell'impossibilità di garantire l'espletamento di qualche loro funzione.

F A B I A N I. A me sembra che la modificazione apportata dalla Camera dei deputati non si debba necessariamente interpretare nel senso che sia impossibile provvedere al collocamento in soprannumero se nel grado iniziale dei singoli ruoli organici non si sia prima lasciato scoperto un certo numero di posti.

P A L U M B O. Invece il significato è proprio questo; è stata posta una vera e propria condizione.

F A B I A N I. Non vedo perchè si debba dare un'interpretazione così categorica. È vero che il collocamento in soprannumero può essere disposto solo a patto che si verifichi l'altra condizione; tuttavia non è specificato quando questa debba verificarsi, se

all'atto stesso in cui si adotta quel provvedimento, o se in un momento successivo.

B A T T A G L I A . La questione è chiarissima: non si può procedere al collocamento in soprannumero se prima non si sia lasciato scoperto un certo numero di posti!

F A B I A N I . Se la Commissione della Camera avesse voluto dire ciò, avrebbe specificato meglio che non si può provvedere al collocamento in soprannumero se non « sia stato » lasciato scoperto quel numero di posti.

B A T T A G L I A . Ma è proprio questo il significato dell'emendamento!

F A B I A N I . La mia opinione è che la Camera abbia voluto rafforzare la posizione assunta dal Senato, ma non modificarla. Perciò non vedo motivo di rinviare il provvedimento all'altro ramo del Parlamento, anche perchè ritengo che una tale decisione non sarebbe altro che un modo di insabbiarlo.

P A L U M B O . Sarebbe anzitutto opportuno intenderci sul significato da attribuire alla formulazione adottata dalla Camera dei deputati. Secondo il testo da noi già approvato, si può provvedere al collocamento in soprannumero del funzionario, con l'impegno di lasciare scoperti nel grado iniziale tanti posti quanti sono necessari per avere un cumulo di stipendi pari a quello del funzionario con la qualifica superiore. In tal modo non ha importanza se nella qualifica iniziale non vi sono posti sufficienti: il funzionario viene egualmente collocato in soprannumero, salvo poi il Ministero a raggiungere in un momento successivo quel certo numero di vacanze nel grado iniziale. Secondo la formula adottata dalla Camera, invece, il collocamento in soprannumero non è possibile se nel grado iniziale non viene lasciato scoperto quel detto numero di posti.

Se è vero, dunque — e mi rivolgo al senatore Bonafini, il quale ha fatto riferimento a questioni politiche — che l'esigenza che

ha spinto i presentatori del disegno di legge è stata quella di non lasciare scoperti certi posti nei gradi elevati, mi pare contraddittoria la posizione assunta dallo stesso senatore Bonafini, secondo cui si dovrebbe accettare la modificazione apportata dalla Camera; infatti quest'ultima modificazione comporta proprio il pericolo di lasciare vuoti quei posti la cui vacanza tanto preoccupa.

È pertanto opportuno tornare al testo già approvato dalla nostra Commissione, giacchè ritengo sia più importante provvedere alla copertura dei posti di grado elevato, anzichè attendere che si verifichino le vacanze nel grado iniziale.

F A B I A N I . Mi permetto di insistere nella mia interpretazione. Se infatti la Camera avesse realmente voluto porre una tale condizione, avrebbe dovuto, per ragioni di coerenza, respingere il provvedimento. Se il disegno di legge vuole dare alla burocrazia la possibilità di rimediare a certe situazioni, onde permetterle un migliore funzionamento, non si può far sottostare tale possibilità ad una condizione, altrimenti tutto si ridurrebbe ad una beffa.

B A T T A G L I A . Infatti il provvedimento è stato svuotato del suo contenuto.

F A B I A N I . Allora la modificazione diventa un modo come un altro per dire di no.

B A T T A G L I A . Esatto.

P R E S I D E N T E . Giunti a questo punto, ritengo che la Commissione potrebbe giovare di più dettagliate notizie circa la discussione avvenuta all'altro ramo del Parlamento.

B A R T O L O M E I , *relatore*. Do lettura del recente sommario della seduta del 25 maggio scorso della I Commissione della Camera: « Il Presidente Ballardini, in sostituzione del relatore Berloffia, riferisce che il Comitato ristretto, incaricato di esaminare la proposta di legge nei suoi aspetti tecni-

co-giuridici, ha ritenuto che il provvedimento possa essere approvato nella formulazione trasmessa dal Senato. Comunica, altresì, che la V Commissione bilancio ha espresso parere favorevole, a condizione che risulti chiaramente che non possa procedersi alla nomina, in soprannumero, ove nelle qualifiche iniziali non risulti vacante un numero di posti che comporti un ammontare di spesa pari a quella risultante dalla creazione del soprannumero ».

Il testo mi pare oltremodo chiaro.

BERTINELLI, *Ministro per la riforma della pubblica Amministrazione*. Non v'è dubbio che, come la 5^a Commissione del Senato, nel suo lodevole scrupolo di difendere le finanze dello Stato, chiese che nelle qualifiche iniziali fosse lasciato scoperto un numero di posti comportanti una spesa pari a quella occorrente per il soprannumero, così la competente Commissione della Camera è stata ancor più severa e scrupolosa, ponendo un'esplicita condizione. Essa, infatti, ha così ragionato: poichè dal soprannumero deriva una certa spesa, non si può procedere alla nomina se non risulta contemporaneamente la copertura, cioè se nella qualifica iniziale non vi è un numero di vacanze la cui somma di stipendi sia pari a quella necessaria per il funzionario direttivo posto in soprannumero. Ne è nato, all'altro ramo del Parlamento, un dibattito: si è discusso se la Commissione finanziaria potesse imporre certe condizioni. La conclusione è stata che si poteva accettare l'emendamento anche con il severissimo limite giacchè, in definitiva, si stava combattendo una battaglia navale in un bicchiere d'acqua.

È evidente l'opportunità del provvedimento presentato dal senatore Bonafini, il quale intende regolare l'ipotesi che un direttore generale di un Ministero sia eletto al Parlamento oppure che, posto sotto l'accusa di infedeltà (chiamiamola così), venga sospeso dal servizio. Tali casi, però, sono veramente rari. Vi dirò in via ufficiosa che i direttori generali nominati parlamentari sono due o tre, mentre quelli sospesi dal servizio sono tre: due al Ministero dei lavori pubblici e

uno al Ministero delle finanze. Se, dunque, si dovessero lasciare liberi dei posti ai gradi quarto, quinto o sesto, il rispetto della condizione di cui all'emendamento apportato dalla Camera diverrebbe estremamente complicato, ma nel grado iniziale di tutti i Ministeri v'è sempre un notevole numero di vacanze per cui, in linea di fatto, non sarà neppure necessario superare quel termine di 6 mesi previsto dall'articolo 2 a tutela dell'onore e della dignità — diciamo così — del funzionario collocato in soprannumero.

Dunque, pur essendo l'emendamento decisamente condizionante, mi pare che lo si possa accettare proprio per le ragioni di fatto che ho illustrato. Faccio rilevare, altresì, che la mancanza di un direttore generale costituisce un inconveniente molto preoccupante ed è bene che il Parlamento colmi tale lacuna.

PALUMBO. Le ragioni addotte dall'onorevole Ministro costituiscono una motivazione in fatto, non in diritto!

BERTINELLI, *Ministro per la riforma della pubblica Amministrazione*. Esatto, proprio per confermare che in diritto l'emendamento apportato dalla Camera è certamente condizionante. In altri termini, la Commissione bilancio della Camera, al giudizio della quale la I Commissione ha voluto rimettersi, ha detto espressamente: voi non potete procedere al collocamento in soprannumero, e quindi nominare un altro direttore generale o funzionario di pari grado, se in quel momento non vi è nella qualifica iniziale un numero di vacanze comportanti una spesa pari a quella determinata dallo stipendio del funzionario di grado più elevato collocato fuori ruolo.

A questo punto ci si dovrebbe chiedere se valga la pena di creare un conflitto, non soltanto tra Camera e Senato, ma anche tra Commissioni di merito e Commissioni finanziarie d'ambidue i rami del Parlamento per una questione che, in linea di fatto, non riveste alcuna importanza.

BISORI. Con le dichiarazioni dell'onorevole Ministro, e non certo per le ra-

gioni politiche addotte dal collega Bonafini, la questione si è spostata. Si era rilevato in precedenza che con l'emendamento apportato dalla Camera, sul piano tecnico, ad una norma imperativa si era sostituita una norma condizionante, e gli atti lo dimostrano. L'onorevole Ballardini, Presidente della I Commissione dell'altro ramo del Parlamento, è stato esplicito: non si può provvedere al collocamento in soprannumero se non sussiste nella qualifica iniziale un certo numero di vacanze. A questo punto, però, il Ministro Bertinelli ci ha dato una risposta sul piano di fatto che è chiarissima, tagliente, capace di eliminare il nostro timore che il disegno di legge, se lo approvassimo nel testo della Camera, potrebbe restar talora non operante, perchè indubbiamente la Corte dei conti non registrerebbe mai un provvedimento di nomina di un direttore generale in mancanza delle prescritte vacanze. Le argomentazioni del rappresentante del Governo spostano la questione, perchè egli afferma che vacanze nei gradini iniziali ce ne saranno sempre e che quindi la legge potrà sempre operare.

Poichè il Governo è convinto che la legge raggiungerà in ogni caso il suo fine, le nostre preoccupazioni non hanno più ragion d'essere; ritengo pertanto che il provvedimento possa essere approvato anche con la modifica apportata dalla Camera dei deputati.

PALUMBO. Sarebbe stato preferibile che queste motivazioni in fatto, che possono indurci ad approvare il disegno di legge nel testo modificato dalla Camera dei deputati, fossero state fatte valere all'altro ramo del Parlamento per porre in evidenza che in pratica c'è sempre la possibilità di procedere al collocamento in soprannumero. In tal modo, probabilmente, non si sarebbe neppure modificato il testo da noi già approvato.

BERTINELLI, *Ministro per la riforma della pubblica Amministrazione*. Le abbiamo fatte valere, tanto che si è creato quasi un conflitto fra la Commissione affari costituzionali e quella finanziaria. Poi si è

ritenuto che non valesse la pena di scatenare un conflitto.

BARTOLOMEI, *relatore*. Mi pare vi sia poco da aggiungere a quanto detto dal Ministro Bertinelli. Desidero tuttavia riaffermare che a mio giudizio la questione sostanziale resta sempre l'inaccettabilità della condizione posta dalla Commissione finanze e tesoro, quella cioè di stabilire un rapporto tra l'ammontare dello stipendio e il numero dei posti da lasciare scoperti. La Camera, poi, ha indiscutibilmente posto una limitazione che si risolve in un inasprimento del principio contro il quale ci eravamo già pronunciati.

Le motivazioni di fatto che ho anche espresso nella relazione ci spingono ad approvare il provvedimento; in tal senso ho già invitato la Commissione ad esprimere il suo voto favorevole, respingendo però la questione di diritto. D'altra parte l'eventuale conflitto tra la nostra Commissione e quella Finanze e tesoro — al quale ha accennato anche il ministro Bertinelli — potrebbe essere superato esclusivamente con la rimessione in Aula del provvedimento. Se, dunque, per ragioni di fatto possiamo anche superare tale conflitto, manteniamoci su questa linea e approviamo il disegno di legge riaffermando l'inaccettabilità del principio affermato dalla Commissione finanze e tesoro.

PRESENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Do lettura degli articoli 1 e 2 non modificati dalla Camera dei deputati.

Art. 1.

Durante l'aspettativa per mandato parlamentare, i dipendenti dello Stato che rivestono qualifica con coefficiente di stipendio non inferiore a 900, e quelli di corrispondente ex grado gerarchico, nonchè gli impiegati civili della carriera direttiva delle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, che rivestono qualifica per la quale è previsto un solo posto di organico, sono collocati in soprannumero

alla dotazione organica della rispettiva qualifica con decreto del Ministro competente.

Restano ferme, per i magistrati dell'Ordine giudiziario, le norme attualmente in vigore.

Art. 2.

Gli impiegati civili delle carriere direttive delle Amministrazioni dello Stato, anche con ordinamento autonomo, che rivestono qualifica con coefficiente di stipendio non inferiore a 900, e quelli di corrispondente ex grado gerarchico, nonchè gli impiegati civili della carriera direttiva delle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, che rivestono qualifica per la quale è previsto un solo posto di organico, possono essere collocati in soprannumero alla dotazione organica della rispettiva qualifica, quando siano sospesi dal servizio in pendenza di procedimento penale o per effetto di condanna penale e la sospensione duri da almeno sei mesi.

Il collocamento in soprannumero è disposto con le stesse modalità prescritte per il provvedimento di sospensione.

Do lettura del primo comma dell'articolo 3 nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

Art. 3.

Non si può provvedere al collocamento in soprannumero se nella qualifica iniziale dei singoli ruoli organici non sia lasciato scoperto, per ogni dipendente collocato in soprannumero ai sensi degli articoli precedenti, un numero di posti che comporti un ammontare di spesa pari a quello determinato dalle disposizioni di cui sopra.

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(È approvato).

Do lettura del secondo comma dell'articolo 3 non modificato dalla Camera dei deputati.

I posti in soprannumero risultanti dall'applicazione della presente legge sono riasorbiti, dopo la cessazione della causa che li ha determinati, con le prime vacanze disponibili nelle qualifiche cui si riferiscono.

Pongo in votazione l'articolo 3 con la modificazione testè accolta.

(È approvato).

Metto ora ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

Seguito della discussione e rinvio del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Piccardi ed altri: « Norme di modifica alla legge sulle vacanze obbligatorie per gli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza provenienti dalle disciolte milizie della strada e portuaria » (1482)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Piccardi, Lepore, Battaglia, Palumbo, Schiavone, Zampieri, Orlandi, Caruso, Nenni Giuliana, Tupini, Giraudo, Bartolomei, Lessona, Gianquinto, Basile, Schiavetti, Maier, Nencioni, Bonafini e Franza: « Norme di modifica alla legge sulle vacanze obbligatorie per gli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza provenienti dalle disciolte milizie della strada e portuaria ».

CRESPELLANI, relatore. Come i colleghi ricorderanno, per il travagliatissimo disegno di legge in discussione si è nominata una Sottocommissione che è giunta ora ad una intesa di massima sugli emendamenti presentati dal rappresentante del Governo al testo originario.

Un solo punto è rimasto in sospeso: trattandosi di un provvedimento che comporta integrazioni e colma lacune della legge generale sull'avanzamento degli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza approvata nel dicembre scorso, vi si vorrebbero da taluno comprendere tutti i casi che per una ragione o per l'altra sono rima-

sti esclusi o meritano di essere esaminati. A tal fine io stesso ho proposto un articolo 1-bis — che diventerebbe articolo 2 — con il quale si risolverebbe anche la questione degli ufficiali provenienti dalla disciolta PAI; tale questione, peraltro, è prevista dal disegno di legge n. 1499, iscritto all'ordine del giorno in sede referente. In realtà si tratta di un piccolo gruppo di ufficiali che, per ragioni indipendenti dalla loro volontà, non hanno potuto usufruire nè dei benefici di cui all'articolo 5 della legge 14 dicembre 1942, n. 1689, nè di quelli di cui all'articolo 1 del regio decreto-legge 5 aprile 1943, n. 376, mancando ad essi il requisito della permanenza minima nel grado.

L'articolo aggiuntivo, da me predisposto, è così formulato:

« Gli ufficiali in servizio permanente effettivo del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza provenienti dal soppresso Corpo PAI che non abbiano beneficiato nel Corpo di provenienza del disposto dell'articolo 5 della legge 14 dicembre 1942, n. 1689, e nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza delle provvidenze sancite dall'articolo 1 del regio decreto-legge 5 aprile 1943, n. 376, hanno titolo alla ricostruzione della carriera, ora per allora, e, per effetto dell'anzianità loro riconosciuta, devono intendersi immessi nei ruoli organici del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza col grado conseguente alla ricostruzione stessa. Il personale promosso per effetto del presente articolo è posto in soprannumero ».

Ora, per poter inserire questo nuovo emendamento occorre il consenso esplicito del Governo, in quanto la Commissione finanze e tesoro, nel suo parere sul disegno di legge n. 1499, concernente la stessa materia, si è così espressa:

« La Commissione finanze e tesoro, esaminato il disegno di legge n. 1499, osserva quanto segue.

All'onere finanziario, di limitata entità, che verrebbe comportato dal provvedimento a carico del bilancio dello Stato, si farebbe fronte con riduzione dello stanziamento del capitolo n. 1446 dello stato di

previsione della spesa del Ministero dell'interno per il 1965 (fitto locali: lire 1 miliardo e 800.000.000).

La Commissione ritiene, in primo luogo, necessario che il provvedimento abbia decorrenza dall'anno finanziario 1966, non ritenendosi riducibile un capitolo di spesa discrezionale di bilancio relativo ad anno finanziario già da tempo decorso. Subordina, peraltro, la sua non opposizione all'ulteriore corso del provvedimento a precise assicurazioni del Governo, in sede di Commissione di merito, circa l'effettiva portata finanziaria del provvedimento e all'adesione dello stesso alla proposta riduzione di bilancio ».

Quindi, l'alternativa è evidente.

P R E S I D E N T E . A questo punto sarebbe opportuno sentire l'onorevole rappresentante del Governo.

C R E S P E L L A N I , *relatore.* Come ho già detto, sul testo proposto dal Governo, che oltre a modificare il provvedimento originario recava anche delle innovazioni, in Sottocommissione si è raggiunto un accordo.

C E C C H E R I N I , *Sottosegretario di Stato per l'interno.* Come ha ricordato il relatore, il testo frutto di tale accordo consta di cinque articoli; la Sottocommissione, ha preso le sue decisioni in armonia con le conclusioni cui eravamo giunti precedentemente in questa sede. Dell'accordo è però rimasto fuori l'emendamento cui ha accennato l'onorevole relatore, concernente gli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza provenienti dal disciolto Corpo della PAI.

B A R T O L O M E I . L'emendamento non riguarda tutti i suddetti ufficiali, bensì solo un gruppo di essi.

P R E S I D E N T E . Si tratta di coloro i quali si sono trovati esclusi dai benefici di altri provvedimenti.

C E C C H E R I N I, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Debbo confermare l'opposizione del Governo, almeno in questo particolare momento, all'emendamento in questione, approvando il quale si rischia di dare adito ad una serie di rivendicazioni da parte di altre categorie, il che potrebbe crearci serie preoccupazioni. Desidero anzi elencare alla Commissione quelle che sono le aspirazioni degli ufficiali di pubblica sicurezza. In primo luogo, il personale proveniente dalle disciolte milizie nazionali della strada e portuale, inquadrato nel Corpo in base a normale procedimento di reclutamento, fa presente di non aver potuto fruire della ricostruzione di carriera prevista dalla legge n. 225 del 1963. A favore del personale suddetto è già stata presentata una proposta di legge alla Camera, ad iniziativa dell'onorevole Simonacci (Atto Camera n. 756). In secondo luogo, gli ufficiali dei ruoli ordinari provenienti dal servizio temporaneo di polizia ammessi agli speciali concorsi previsti dalle leggi n. 699 del 1956 e n. 888 del 1964 affermano di essersi venuti a trovare in una situazione di svantaggio rispetto a chi è stato favorito da talune decisioni del Consiglio di Stato, in virtù delle quali sono stati riconosciuti gradi rivestiti nelle Forze armate di provenienza.

Terzo: personale stabilizzato in servizio per effetto delle leggi sopra ricordate (699 del 1956 e 888 del 1964) lo svolgimento delle cui carriere è subordinato alla condizione che abbiano già ottenuto la promozione i pari grado nei ruoli ordinari. Gli interessati mirano ad ottenere che si prescindano da tale condizione; ed in proposito è stata avanzata alla Camera una proposta dall'onorevole Russo Spena (Atto Camera numero 1159).

Quarto: personale proveniente dalle formazioni irregolari di polizia ferroviaria dell'Italia settentrionale e dal Corpo speciale di polizia ferroviaria della Sicilia costituito dal Governo militare alleato. Detto personale lamenta di essere stato inquadrato in ruolo con decorrenza successiva a quella prevista per gli appartenenti alla polizia ausiliaria provenienti dalle formazioni partigiane. A favore degli interessati è stata

presentata una proposta di legge dal senatore Tessitori (Atto Senato n. 1023).

Vi è poi il personale proveniente dalle formazioni partigiane, inquadrato in ruolo in base ai decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato nn. 105 e 106 del 1946, che lamenta di non aver ottenuto l'integrale riconoscimento dei gradi rivestiti nelle formazioni partigiane e nelle Forze armate di provenienza. A favore del personale stesso è stato presentato un disegno di legge da parte di altri parlamentari.

Gli ufficiali provenienti dalle altre Forze armate — in aggiunta — lamentano di non aver ottenuto, a differenza degli ufficiali immessi nel Corpo nella prima attuazione della legge istitutiva del ruolo ufficiali di pubblica sicurezza, il riconoscimento dei servizi precedentemente resi nelle Forze armate.

Gli ufficiali della PAI — inoltre — reduci dalla prigionia che parteciparono ad un concorso speciale per la promozione a maggiore vennero inseriti in ruolo dopo i pari grado che avevano già conseguito la promozione a maggiore nella nostra Amministrazione: anch'essi reclamano un provvedimento in loro favore. Infine, il personale proveniente dal servizio temporaneo inquadrato in ruolo dalla legge del 1965 aspira al riconoscimento del suddetto servizio temporaneo ai fini dello svolgimento della carriera.

Come vedete si tratta di tanti gruppi di ufficiali appartenenti a questo Corpo, le cui richieste hanno senza dubbio una base di attendibilità. Bisogna però procedere con estrema prudenza, perchè non si sovverta l'ordine nel Corpo stesso, con effetti negativi sulla missione che questi ufficiali debbono compiere in momenti anche delicati per il nostro Paese.

Pregherei pertanto i proponenti dell'emendamento sulla PAI di non voler insistere, determinando una reiezione di esso. Esiste già, come ha accennato il relatore, una proposta di legge *ad hoc*: non pregiudichiamone il risultato con una votazione, che potrebbe essere sfavorevole. Procediamo intanto con il provvedimento in esame e vediamo se si determinano situazioni nuove. Gli onore-

voli presentatori del disegno di legge si sono fatti portavoce di certe aspettative di alcune categorie. Raccomanderei allora di approvare il testo oggi sottoposto alla Commissione, soprassedendo per il resto fino a quando verrà presa in esame la proposta di legge n. 1499.

BATTAGLIA L'onorevole rappresentante del Governo ha giustamente fatto presente che ampliare la portata del provvedimento significherebbe pregiudicarne la approvazione. Mi sembra però che tale ampliamento sia stato in effetti proposto dal Governo e che in questo clima ci si sia sentiti evidentemente incoraggiati a proporre una norma ulteriore, in favore d'un'altra categoria.

Ecco il motivo per cui, onorevole Presidente, torno al mio concetto primitivo. Variamo cioè il disegno di legge nella sua stesura originaria, riservandoci di predisporre per tutti gli altri innumerevoli casi — tra cui quello dei medici — un apposito provvedimento, tale da poter provvedere ampiamente a tutte le relative rivendicazioni, anche a quelle cui ha accennato l'onorevole Sottosegretario di Stato; col quale, tra l'altro, concordo sulla necessità di non creare stati d'animo che possano rendersi nocivi al buon andamento dei servizi della Pubblica Sicurezza.

JODICE. Vorrei far osservare che la discussione si svolge in maniera contraddittoria, in quanto mi sembra che in ultima analisi si voglia ridurre la questione in questi termini: poichè vi sono molte rivendicazioni, andando incontro ad un'altra aspettativa, anche se giusta, creeremmo una situazione alquanto difficile per il Governo. Cominciamo quindi con l'approvare il disegno di legge n. 1482.

Ora a me sembra non si possa accettare, né in via di diritto, né in via di fatto, questa impostazione. Io non so quale privilegio o quale carattere di priorità spetti in sorte ai soggetti considerati dal disegno di legge in discussione; debbo comunque ricordare al rappresentante del Governo che prima di assumere l'impegno relativo a questo

provvedimento, il Governo stesso aveva assunto nel 1963, dinanzi alla Commissione competente della Camera, l'impegno di soddisfare le legittime aspettative delle categorie contemplate da altri disegni di legge; aspettative che abbiamo cercato di condensare nell'articolo concordato in sede di Sottocommissione.

È una questione di correttezza. La Commissione ha nominato nel suo seno una Sottocommissione; questa ha concordemente ritenuto di dover proporre un articolo aggiuntivo per andare incontro alle richieste di questo sparutissimo gruppo di ex ufficiali della PAI; su tale articolo il Governo dovrebbe esprimere il suo parere. Ora l'onorevole Sottosegretario di Stato si è espresso in senso negativo, ed allora noi dobbiamo da ciò trarre delle conseguenze; infatti, tutti ricorderanno come noi avessimo subordinato il nostro voto favorevole all'accoglimento del suddetto articolo aggiuntivo, prospettando in caso contrario una richiesta di rimessione del disegno di legge stesso all'Assemblea, con piena e totale assunzione di tutte le responsabilità conseguenti.

LEPORE. Ricordo agli onorevoli colleghi che la questione della sistemazione degli ufficiali di pubblica sicurezza ha avuto varie fasi, tutte da me seguite con somma attenzione.

Nel 1963 fu discusso un primo provvedimento, ed in quell'occasione feci notare l'inadeguatezza del disegno di legge, nel quale non si teneva presente l'esistenza di numerose situazioni anomale. Discutemmo poi, in dicembre, un altro disegno di legge, vertente sulla stessa materia ed io, assieme al senatore Battaglia e ad altri colleghi, espressi tutte le mie perplessità, facendo rilevare al Ministro come si stesse perpetrando addirittura un'ulteriore ingiustizia a danno di coloro i quali provenivano dalle disciolte milizie della strada e portuaria, i quali erano già stati esclusi dai benefici concessi con la legge del 1963.

Il presente disegno di legge, quindi, vuol essere appunto un atto di giustizia, che ripari ai danni dell'errore involontario, cau-

sato dall'urgenza con cui fu approvata la legge di cui sopra. In proposito vi fu l'accordo di tutti i Gruppi, nessuno escluso, ed il Ministro prese un'impegno a nome del Governo: la norma avrebbe dovuto essere indirizzata esclusivamente agli ufficiali provenienti dalle disciolte milizie portuaria e della strada. Sono poi venute le proposte aggiuntive del Governo, le quali non recano però alcuna conseguenza.

Pregherei pertanto vivamente i colleghi di voler approvare il provvedimento nella sua formulazione attuale — cioè con gli emendamenti governativi — secondo l'impegno preso. Vedremo successivamente come sistemare tutte le altre questioni, che vanno del resto studiate in profondità.

J O D I C E . Chiedo solo comprensione da parte del Governo, perchè non è possibile ulteriormente sancire situazioni di sperequazione. Se si vuole commettere un'ingiustizia noi possiamo subirla, non accettarla, ragione per cui non avrete il nostro consenso.

C R E S P E L L A N I , *relatore*. Una rimessione del disegno di legge all'Assemblea mi sembrerebbe fuori luogo, sia per la modestia del contenuto dello stesso, sia perchè praticamente finiremmo col non fare un favore agli interessati, rimandando a tempo indeterminato la risoluzione dei loro problemi.

Proporrei quindi di approvare il testo sottopostoci dal Governo, il quale reca delle modifiche che ritengo opportune. Ad esempio, l'articolo 1 di tale testo è identico all'articolo recante lo stesso numero del testo originario, salvo la norma riguardante i sottufficiali; tale norma appare apportatrice di una giusta perequazione, perchè il testo originario contemplava solo gli ufficiali, senza considerare alcun altro grado. Lo stesso dicasi per l'articolo 2, perchè col meccanismo venutosi a creare per l'avanzamento, il settore dei medici resterebbe scoperto per diversi anni. L'articolo 3 prevede lo spostamento dei limiti d'età da 56 a 57 anni, il che mi sembra cosa di pochissimo momento, che consente tuttavia di equi-

parare la posizione di questi ufficiali a quella di quelli appartenenti ad altri Corpi.

L'emendamento da me proposto e concordato con la Sottocommissione si ricollega al disegno di legge n. 1499, ed è avversato oggi come oggi, ma non respinto definitivamente, dal Governo. Soprassediamo quindi per quel che lo riguarda, perchè ritengo che in successivi incontri e in base a nuove valutazioni della materia nel suo complesso si potrà in seguito raggiungere su di esso un accordo

B A R T O L O M E I . Per la verità, non mi sento di approvare la linea di condotta indicata dall'onorevole relatore; e questo per tutta una serie di considerazioni, che io, ed altri colleghi, abbiamo convenientemente illustrato.

Il Governo dice che, accogliendo le richieste del gruppo di ufficiali in discussione, dovrebbero poi essere accolte anche le richieste di altri gruppi. A questo punto noi domandiamo: per quale motivo, di fronte ad una situazione così eterogenea e controversa, data la diversità delle origini e della provenienza degli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, non esaminiamo il problema una volta per tutte, in maniera globale, magari prendendo come punto di riferimento situazioni analoghe presso le altre Forze armate, e non consideriamo le anomalie ed i contrasti più stridenti con un criterio unico, che elimini la necessità di legiferare caso per caso?

Penso che un esame complessivo di tutta la materia possa essere attuato. Un tale impegno è stato assunto, ma è doveroso dire che non è stato rispettato: prego il Governo di rispettarlo.

G I A N Q U I N T O . Mi dichiaro completamente d'accordo con quanto ha detto testè il collega Bartolomei. Noi dobbiamo evitare, approvando il disegno di legge così come propone il collega Crespellani, di aggiungere una nuova sperequazione alle sperequazioni già esistenti. Ricordo che in una riunione di Sottocommissione eravamo rimasti d'accordo sull'opportunità di esaminare tutte queste situazioni e di risolver-

le contestualmente, in modo da attuare un equilibrio generale, senza creare nuovi scontenti e chiudendo una volta per sempre questo capitolo. L'urgenza legata all'attuale situazione non deve impedirci, però, di rendere giustizia a tutti.

Io penso, quindi, che, rinviando brevemente l'esame del disegno di legge per consentire, nel frattempo, alla Sottocommissione di riunirsi ancora, e di portare i risultati dei suoi lavori in Commissione, si renda giustizia a tutti coloro, le cui istanze, in linea di massima, abbiamo riconosciute meritevoli di accoglimento; cioè, noi vogliamo con un provvedimento unico sistemare organicamente, fin dove è possibile, tutte le situazioni di squilibrio, di sperequazione e d'ingiustizia. Ecco perchè, onorevole Presidente noi intendiamo presentare la richiesta di rimessione del disegno di legge all'Assemblea. Se si vuol evitare questo, rinviando la discussione alla prossima seduta, in modo che la Commissione possa esaminare eventuali, nuove proposte della Sottocommissione.

J O D I C E . Vorrei invitare il Governo a riflettere sulla posizione assunta, soprattutto dopo le dichiarazioni del Sottosegretario Ceccherini, il quale ha elencato specificamente tutte le situazioni di disagio che esistono nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza. Da qui a quindici giorni ci troveremo ad esaminare altri provvedimenti, ci troveremo cioè impelagati in una situazione da cui non sapremo più uscire. Ora io non comprendo perchè il Governo, di fronte ad una situazione che egli stesso ben conosce, voglia ritornare ad un sistema inorganico di legiferazione qual è quello rappresentato dal disegno di legge n. 1482. Se il Governo dicesse che non intende dare il suo assenso al disegno di legge n. 1482 perchè vuol sistemare tutta la materia, sarebbe un atteggiamento spiegabile; ma quando il Governo, dopo aver elencato le varie situazioni di sperequazione, dichiara che è d'accordo sul disegno di legge n. 1482, assume un atteggiamento che io francamente non riesco a comprendere. Allora si rende necessario costringere il Go-

verno a prendere un atteggiamento più aderente alla realtà.

Il Governo deve sciogliere i suoi dubbi e dire chiaro e tondo il suo pensiero, perchè noi si possa assumere un atteggiamento consapevole, che può giungere fino a chiedere la rimessione del provvedimento alla Assemblea. In virtù della legge del 1963 avremo, nella pubblica sicurezza, maggiori generali a 40 anni, mentre vi sarà povera gente che dovrà andare in congedo a 60 anni con il grado di capitano o, tutt'al più, con quello di maggiore.

C E C C H E R I N I , *Sottosegretario di Stato per l'interno.* La situazione dei capitani l'abbiamo sistemata con un'iniziativa personale, allargando la pianta organica del grado. Con l'emendamento concernente la PAI si creeranno innumerevoli sperequazioni, oltre quelle già esistenti. Non ho detto di essere contrario al disegno di legge n. 1499, ma ho esortato a soprassedere per ora alla sua discussione.

J O D I C E . Noi intendiamo sistemare tutta la materia. Non si possono sempre fare leggi che riguardino cinque o sei persone.

P R E S I D E N T E . Quella in discussione è una proposta d'iniziativa parlamentare. Il Governo, come diceva il senatore Lepore, ha cercato di ovviare — nella circostanza — ad alcune anomalie della legge del 1963 ed ha cominciato ad eliminare quelle relative agli ufficiali medici, ai sottufficiali, eccetera.

Ad ogni modo, mi sembra che ognuno abbia espresso il proprio pensiero. Ora si tratta di vedere come si deve procedere. Si è anche prospettata la possibilità di chiedere che il disegno di legge sia rimesso all'Assemblea. A me pare che si debba innanzitutto prendere in considerazione la richiesta di un rinvio del seguito della discussione.

G I A N Q U I N T O . Insisto per un rinvio del seguito della discussione per per-

mettere alla Sottocommissione di riunirsi ancora e determinare le sue proposte.

B I S O R I . Le sue proposte riguardano anche le altre categorie di cui ha parlato il Sottosegretario?

G I A N Q U I N T O . Sì, tutto.

B I S O R I . Io faccio una domanda. Si è arrivati alla proposta dell'articolo 1-*bis*. Il Governo dice che non può essere favorevole perchè ad esso sarebbero interessate almeno altre otto categorie. Ora, non potrebbe la Sottocommissione riesaminare l'articolo 1-*bis* mettendovi un'aggiunta che riguardasse, in senso positivo o negativo, quelle otto categorie ed eventualmente, se occorresse, anche altre?

G I A N Q U I N T O . Diamo alla Sottocommissione la possibilità di compiere quest'ultimo sforzo!

J O D I C E . La Sottocommissione riesaminerà il testo alla luce degli elementi forniti dal Sottosegretario.

P R E S I D E N T E . Mi pare che la Commissione sia concorde nell'aderire alla richiesta di un rinvio della discussione, per consentire alla Sottocommissione di compiere un ultimo sforzo tendente alla formulazione di un testo del disegno di legge quanto più possibile organico e completo.

Poichè non si fanno altre osservazioni, rimane stabilito che il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 12,05.

Dott. MARIO CARONI

Direttore generale dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari